



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto

ONOREVOLI SENATORI. – Pochi giorni orsono – il 17 aprile – è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge 18 marzo 2008, n. 75, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003. Tale convenzione rappresenta un passo fondamentale per la tutela della salute delle persone, essendo il primo trattato con cui l'OMS ha affrontato, con approccio globale, il più importante fattore di rischio di morte e malattia, responsabile ogni anno del decesso di 5 milioni di persone in tutto il mondo per cancro, malattie cardiovascolari e respiratorie.

In Italia, le persone che perdono la vita a causa del fumo sono circa 80.000, molte delle quali hanno un'età compresa tra i 35 e i 69 anni: donne e uomini che avrebbero potuto vivere molti anni in più, ancora in buona salute, se avessero evitato di fumare. Si calcola infatti che siano mediamente 22 gli anni di vita persi per colpa del fumo.

Peraltro le statistiche sottolineano che in Italia esiste un problema «minori e fumo», visto che su 12 milioni di fumatori, 1.200.000 sono giovani, il 19,9 per cento ha tra i 15 e i 24 anni e il 26,6 per cento accende la prima sigaretta addirittura prima dei 15 anni. La maggior parte dei minorenni, poi, comincia a fumare tra i 15 e i 17 anni, e sono il 58,2 per cento. Solo il 18,4 per cento accende la prima «bionda» tra i 18 e i 24 anni.

Orbene, la Convenzione ratificata dall'Italia, per proteggere le generazioni presenti e future dalle conseguenze del consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo, accanto ad un complesso di disposizioni volte a sensibilizzare il pubblico sulle conseguenze per la salute, sulla dipendenza e sul rischio di mortalità derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, contiene altresì misure da adottare per ridurre l'offerta di tabacco e, soprattutto, per impedirne la vendita ai minori. A questo proposito l'articolo 16 precisa che ogni Paese è tenuto ad adottare e applicare misure legislative, esecutive, amministrative o altre misure efficaci a livello governativo, per vietare la vendita di prodotti del tabacco alle persone che non hanno raggiunto la maggiore età.

Alla luce dei dati poc'anzi indicati, riteniamo sia di particolare importanza dare immediata attuazione proprio a tale ultimo disposto, convinti come siamo che vietare le sigarette ai minorenni sia tra le prime azioni efficaci per combattere le malattie e la mortalità legate al fumo.

In questo si sostanzia il presente disegno di legge, che innalza dagli attuali sedici a diciotto anni il divieto di vendita di sigarette, in linea con quanto già operativo presso altri Paesi, quali Stati Uniti, Canada, Australia e, da ultimo, Gran Bretagna.

In tale modo ci confermiamo come uno dei Paesi più sensibili alle tematiche di tutela della salute dei cittadini, soprattutto nei confronti dei rischi del tabagismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *1.* Fermo il disposto dell'articolo 730, secondo comma, del codice penale, chi vende o somministra tabacco a persone minori di anni 18 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria sino a euro 500.

2. Ai fini di cui al comma 1, i rivenditori di generi di monopolio hanno l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto dei prodotti del tabacco, l'esibizione di un documento di identità.

3. È vietato ai minori di anni 18 fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di euro 50».

